

Corte d'Appello di Catanzaro, Sentenza n. 871/2026 del 09-09-2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Lavoro

La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. ssa ### dott.ssa ### relatore dott. ### all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al numero 528 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente

TRA

con l'avv.to ### Appellante

E

S.A.S. di ### con l'avv.to ### appellata

come da rispettivi atti di causa

E

Con ricorso del 2 luglio 2018, ### conveniva in giudizio la ### s.a.s. di ### esponendo di avere sottoscritto con la predetta, in data 3 aprile 2017, un contratto di agenzia senza rappresentanza a tempo determinato, avente ad oggetto la promozione e la vendita degli articoli prodotti e commercializzati dalla stessa preponente, nonché l'acquisizione di nuova clientela, nell'ambito territoriale contrattualmente individuato, con previsione di esclusiva in favore dell'agente. Lamentava che la società, dopo aver comunicato il recesso anticipato dal rapporto, con decorrenza dal 31 marzo 2018 e con un preavviso inferiore a quello contrattualmente previsto, avvedutasi dell'errore, dichiarava formalmente la volontà di proseguire il rapporto sino alla scadenza pattuita del 31 dicembre 2018, tuttavia inibendo, di fatto, dal 22 marzo 2018, l'accesso del ricorrente al sistema informatico aziendale (programma on line "### Sender") per la gestione di ordini e preventivi, circostanza, che integrava una manifestazione implicita della volontà della preponente di recedere, comunque, anticipatamente dal contratto; attribuiva altresì altri inadempimenti alla società e concludeva, chiedendo che, previo accertamento dell'intercorso rapporto di agenzia e dell'illegittimità del recesso anticipato della società, quest'ultima fosse condannata al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 16.317,56, di cui a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. € 9.049,06, indennità sostitutiva del preavviso € 6.567,92, indennità di suppletiva clientela € 700,58, nonché al risarcimento del danno all'immagine professionale subito, da quantificarsi in via equitativa.

Si costituiva in giudizio la società, eccependo che, dopo il riconoscimento del suo errore e la sua manifestazione di volontà di proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale, era stato il ricorrente con missiva del 22.3.2018 (preceduta da pec del suo avvocato) a dichiarare di volere recedere per giusta causa imputandole inadempimenti insussistenti (impossibilità di accedere al programma ### omesso pagamento di corrispettivi e dei versamenti contributivi), laddove, in realtà, era stato ### che, già a decorrere dal 31 marzo 2018, non aveva adempiuto correttamente alle obbligazioni contrattualmente assunte (essendosi limitato alla gestione del fatturato della clientela già assegnatagli, pari a circa € 220.000,00, a fronte di un apporto estremamente modesto in termini di acquisizione di nuova clientela, da cui era derivato un fatturato di appena € 20.000,00); eccepiva l'insussistenza del presupposti per il riconoscimento delle indennità rivendicate e chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Castrovillari ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tanto la domanda risarcitoria quanto quella avente ad oggetto il riconoscimento delle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto di agenzia.

In particolare, dopo aver evidenziato che “Le parti in causa hanno stipulato un contratto di agenzia senza rappresentanza a tempo determinato della durata di un anno (fino al 31.12.2017) con rinnovo automatico per ulteriori 12 mesi fatta salva la possibilità per ciascuna parte la facoltà di recedervi almeno 6 mesi prima della scadenza nelle forme indicate dall'art. 13 dello stesso contratto”, ha affermato che, sebbene la società preponente avesse inizialmente comunicato il recesso dal contratto con un preavviso inferiore a quello previsto dalle pattuizioni contrattuali, la stessa aveva successivamente riconosciuto l'errore commesso e ribadito, nel corso di un articolato scambio di corrispondenza con l'agente, la volontà di mantenere in essere il rapporto sino alla sua naturale scadenza, fissata al 31 dicembre 2018; che è priva di prova sia la circostanza che l'utilizzo del programma informatico, di cui il ricorrente lamentava l'interdizione, costituisse elemento essenziale del rapporto di agenzia, sia che l'indisponibilità dello stesso avesse concretamente impedito lo svolgimento dell'attività fino alla scadenza del contratto, integrando, di fatto, un recesso anticipato dallo stesso; che, di contro, la società ha fornito prova del fatto che il programma informatico non fosse indispensabile per l'esercizio dell'attività di agente, risultando che gli ordini potevano essere acquisiti mediante modulistica cartacea e trasmessi anche tramite posta elettronica per come emerge sia dalla documentazione prodotta in giudizio, sia dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in sede di interrogatorio formale, il quale aveva chiarito che il programma era stato introdotto in via sperimentale e successivamente dismesso per tutti gli agenti, in quanto ritenuto non funzionale alle esigenze aziendali.

Ha concluso che “il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. su parte ricorrente, unitamente alla documentazione in atti ed alle dichiarazioni rese in tema di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società convenuta, inducono a rigettare la domanda risarcitoria del ricorrente. Parimenti, devono essere rigettate le domande volte al conseguimento delle indennità pretese, avendo omesso il ricorrente di dedurre sufficientemente in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi delle indennità reclamate, senza soddisfare il proprio onere di allegazione prima ancora che di prova”.

Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato: 1. la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. in quanto il giudice di prime cure, nonostante la mancata contestazione specifica da parte della resistente (in particolare in relazione ai conteggi delle indennità rivendicate), della documentazione prodotta e la prova testimoniale offerta dal ricorrente [che veniva ritenuta superflua dal primo giudice - s.v. scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.03.2019], ha erroneamente ritenuto che il mancato accesso al programma #### non impedisse lo svolgimento dell'attività di agente (in particolare ribadisce che l'impossibilità di accesso al programma “#### Sender” era stata anche filmata alla presenza di testimoni come da CD allegato); 2. l'erronea applicazione delle norme di legge e contrattuali in materia di preavviso e cessazione del rapporto di agenzia, in quanto il tribunale non ha adeguatamente considerato che la società aveva comunicato la cessazione del rapporto, con nota del 28.02.2018, con un preavviso di un solo mese, in violazione dell'art. 13 del contratto che prevedeva, invece, il maggior preavviso di sei mesi e che, solo dopo le contestazioni dell'agente la stessa società aveva riconosciuto l'errore, dichiarando formalmente di voler proseguire il rapporto, ma, di fatto, ponendo in essere, nel frattempo, comportamenti incompatibili con la prosecuzione dello stesso (blocco #### riduzione unilaterale dell'ambito territoriale e clientelare, ritardi nei pagamenti, omesso versamento contributi ####); 3. la motivazione apparente e/o insufficiente, poiché non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure, il quale si è limitato ad affermare genericamente che il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione e prova, senza spiegare

perché la documentazione prodotta e le prove offerte non fossero idonee, in violazione dell'art. 132 c.p.c..

Ha reiterato le conclusioni di primo grado.

La società appellata ha ribadito le difese di primo grado, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato. In particolare ha contestato l'importo richiesto a titolo di indennità per patto di non concorrenza, poiché secondo la sentenza della Cassazione n. 9744/2017, l'indennità in parola va calcolata sulla media delle provvigioni degli ultimi cinque anni, con criteri specifici, che l'appellante non ha rispettato.

Allo scadere del termine fissato con decreto del 28.5.2026, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., all'esito del deposito di note di trattazione scritta da parte di tutte le parti costituire, tranne #### la Corte decide nei termini che seguono. 1.#### è infondato.

La questione dirimente da cui occorre prendere le mosse attiene all'individuazione del soggetto al quale attribuire la cessazione del rapporto di agenzia: dal carteggio in atti si evince chiaramente che la società ha ammesso l'errore e dichiarato di volere proseguire il rapporto fino alla scadenza naturale, mentre in risposta il ricorrente con missiva del 22.3.2018 (cfr doc. 7 del fasc. società) ha dichiarato di recedere per giusta causa imputando alla società i seguenti inadempimenti:

1.mancato pagamento entro la fine di febbraio delle provvigioni di gennaio 2018 per le quali aveva emesso fattura del 26.2.2018; 2. mancato invio dell'estratto conto delle provvigioni maturate nel mese di febbraio 2018 entro il termine massimo del 15.3.2018; 3.mancato versamento dei contributi #### relativi al III trimestre del 2017. Ha aggiunto che da due giorni non aveva accesso all'applicativo #### ed ha ribadito la giusta causa di recesso, richiamando le ragioni del recesso già esplicitate nella precedente pec del difensore del 19.3.2018, scritta nel suo interesse, in cui venivano imputati il primo e il terzo inadempimento (seppure in maniera generica), nonché la paventata ipotesi della riduzione dell'ambito territoriale e clientelare (patto di esclusività). Successivamente in data #### ha inoltrato una diffida con la quale, dopo avere dichiarato di prendere atto del "vostro illegittimo recesso anticipato comunicatomi con vostra nota del 28.2.2018", ha chiesto il pagamento della somma di € 16.317 a titolo di indennità, richiesta reiterata con il ricorso.

Orbene appare evidente che il contratto di agenzia in oggetto si è sciolto per volontà dell'agente , il quale ha inteso far valere la giusta causa.

Sennonché per giurisprudenza consolidata "Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr Cass. Sez. L - Ord. n. 16802 del 23/06/2025) Nel caso di specie, l'estratto conto periodico relativo alle provvigioni dovute, secondo la clausola contrattuale art. 9.3. del contratto, deve essere inviato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono maturate, sicché quando l'agente ha inoltrato la missiva di recesso il ####, ancora non era scaduto il termine per il trimestre di riferimento.

Ancora, si rileva che dalla scheda contabile prodotta (cfr doc. 13 fasc. appellata) e non contestata i pagamenti delle provvigioni risultano regolari e tempestivi; dall'attestazione #### (cfr doc. 1 del fasc. appellante) risulta che la società al 13.12.2018 stava versando ratealmente i contributi per l'anno 2017 (si tratta, peraltro, di un importo decisamente modesto di € 947,35); inoltre nella

scheda contabile prodotta (ancora doc. 13) risultano mensilmente i versamenti all'#### Infine, l'accesso al programma "#### non è previsto dal contratto di agenzia e comunque la società ha dimostrato che gli ordini potevano essere effettuati anche in cartaceo (ed a supporto ha prodotto alcuni ordini cartacei del ricorrente cfr doc. 12 fasc.appellata).

In conclusione gli inadempimenti contestati sono insussistenti o al più - quanto all'impossibilità di accedere all'applicativo #### che in tesi potrebbe facilitare l'effettuazione degli ordini - è di scarsa rilevanza, sicché il recesso dell'agente non è assistito da giusta causa.

Conseguentemente non spettano le indennità rivendicate (indennità di mancato preavviso ex art. 1750 c.c. , quella di fine rapporto ex art. 1751 c.c. e quella suppletiva di clientela di fonte contrattuale) perché postulano che il recesso sia da attribuire alla preponente, mentre in questo caso il recesso prima della scadenza naturale è da attribuire alla iniziativa dell'agente in assenza di giusta causa.

In particolare non sussistendo la giusta causa del recesso non può essere riconosciuta l'indennità ex art. 1751 c.c., alla luce dei seguenti principi: “In tema di rapporto di agenzia, la violazione, da parte del preponente, degli obblighi di correttezza e buona fede è idonea a giustificare, in base alla gravità delle circostanze, lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa, sicché, in caso di recesso, l'agente ha diritto all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. ove abbia specificamente allegato e dedotto la concreta violazione degli obblighi a carico del preponente” (cfr Cass. n. 19300/2015 conf. a Cass. n. 21445/2007, secondo cui “In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell'art. 1749 cod. civ., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l'art. 2119 cod. civ., con il conseguenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 cod. civ. in caso di cessazione del rapporto.).

Analoga considerazione vale per l'indennità di fonte contrattuale (suppletiva di clientela ex art. 12 AEC 2009) e l'indennità sostitutiva del preavviso che non possono essere riconosciute a favore del ricorrente, in quanto lo scioglimento del rapporto non è da attribuire all'iniziativa delle preponente ma a quella dell'agente, senza essere supportata dalla giusta causa del recesso (cfr Cass. 5467/2000; conf. Cass. n. 23455/2004 “In assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., che comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso (cfr Cass. n. 23455/2004).

Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato. 2. Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da #### con ricorso depositato il ####, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 625/2023, così provvede: 1. rigetta l'appello; 2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del grado liquidate in € 2.906,00, oltre accessori come per legge con distrazione; 3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 - quater, d.P.R.

115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 - bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.

Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data ###
estensore ### dott.ssa ### dott.ssa ###